



REGOLAMENTO SULL'USO DEL MARCHIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del marchio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, per tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento dell'ente.
2. Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d'uso del marchio, le modalità di riproduzione ed i controlli sono dettate esclusivamente dal presente regolamento.
3. Eventuali modifiche delle condizioni di utilizzo o revisioni grafiche del marchio sono disposte dalla Giunta della Camera di commercio, con conseguente adeguamento del presente regolamento.

Art. 2 Titolarità

1. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del marchio sono di proprietà esclusiva della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, con sede in via Carlo Alberto 16, Torino.
2. Il marchio è stato depositato con durata ventennale all'Ufficio Brevetti di Torino e concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, n. 486321 del 07/12/87.
3. La Camera di commercio di Torino tutela il proprio marchio da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 3 Descrizione del marchio

1. Il marchio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino è costituito da un edificio a cupola con guglia a righe verticali trattato graficamente con alternanza di chiari e scuri, inserito in un rettangolo appuntito alla base, abbinato al logotipo della ragione sociale disposto a destra del simbolo e composto su tre righe allineate a sinistra, in carattere Futura book. La sua applicazione è consigliata in nero, mentre su fondi colorati scuri deve essere utilizzata la versione negativa in colore bianco. Il simbolo e il logotipo vivono sempre ed esclusivamente abbinati.
2. La rappresentazione del marchio con la descrizione e i principali dati tecnici sono contenuti nel documento "Modalità di utilizzo del Marchio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino" (allegato n.1), facente parte integrante del presente regolamento. Il documento è messo a disposizione nel sito Internet dell'ente camerale per favorirne la corretta fruizione da parte di grafici, professionisti, agenzie, tipografie che, previa registrazione e autorizzazione da parte del Settore Comunicazione istituzionale e Relazioni esterne della Camera di commercio di Torino, devono riprodurre il marchio a fini promozionali.
3. I dati tecnici completi relativi al marchio sono riportati nel manuale di Corporate identity 2002, facente parte integrante del presente regolamento (allegato n.2).
4. Il Segretario Generale può autorizzare eventuali ed eccezionali modifiche che si rendessero necessarie per comprovati motivi tecnici, come per esempio la riproduzione del marchio in alcuni timbri.

Art. 4 Coordinamento interno

Al Settore Comunicazione istituzionale e Relazioni esterne spetta il coordinamento dell'utilizzo del marchio camerale su tutti i supporti di "*corporate image*" (carte da lettere, modulistica e stampati vari, pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tutto ciò che costituisce l'identità visiva aziendale) siano essi prodotti internamente o da fornitori esterni.

Art. 5 Utilizzo del marchio ad opera di soggetti esterni

1. L'utilizzo del marchio da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato espressamente dall'ente camerale.

2. In caso di concessione ad un soggetto, pubblico o privato, di una delle tipologie di sostegno finanziario (contributi, sponsorizzazioni, convenzioni, bandi settoriali, borse di studio, finanziamenti) previste dal "Regolamento concernente la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi d'altro genere" (approvato con deliberazione n. 183 del 14/07/03), la deliberazione della Giunta o la determinazione della dirigenza autorizza contestualmente l'uso del marchio camerale. Il soggetto è tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali attraverso la riproduzione del marchio secondo le modalità indicate nel documento "Modalità di utilizzo del marchio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino" (allegato n. 1) e in osservanza di quanto stabilito per le modalità di erogazione dagli specifici Disciplinari tecnici.

3. In caso di concessione ad un soggetto, pubblico o privato, di patrocinio, patronato o premio il soggetto dovrà garantirne l'adeguata visibilità inserendo sui materiali promozionali il marchio camerale o, in alternativa, la denominazione "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino", secondo la normativa descritta nel documento "Modalità di utilizzo del marchio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino" (allegato n. 1).

4. Nel caso in cui la decisione sulla concessione del marchio non sia contestuale ad altro atto della Giunta o della dirigenza, spetta al Segretario Generale dare l'autorizzazione.

5. L'utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente.

6. L'autorizzazione non viene concessa per fini meramente commerciali, non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione di tale marchio o logotipo simile.

Art. 6 Rilascio del marchio

1. Il rilascio del marchio va richiesto compilando l'apposito modulo disponibile nel sito Internet camerale o presso il Settore Comunicazione istituzionale e Relazioni esterne (allegato n.3).

2. Il Settore, accertata l'autorizzazione della Giunta, del Segretario Generale o del Dirigente, trasmette il marchio per posta elettronica, su CD-Rom o consentendo il *download* dal sito Internet.

3. Dal momento del ricevimento il soggetto terzo può iniziare ad utilizzare il marchio, previa presentazione delle bozze degli stampati al Settore Comunicazione istituzionale e Relazioni esterne che, verificata la correttezza della riproduzione, rilascia il "visto si stampi".

4. La riproduzione o l'utilizzo del marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente regolamento comportano la revoca dal diritto all'utilizzo del marchio con effetto immediato.

Art. 7 Utilizzo del marchio in Internet

1. Il link da parte di altri siti al sito della Camera di commercio è possibile utilizzando esclusivamente la denominazione "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino" oppure, se lo spazio a disposizione non lo consente, "Camera di commercio di Torino", purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, siano contrari alla legge e/o a regolamenti.
2. È vietato l'inserimento di pagine del sito camerale all'interno della struttura del sito ospitante (c.d. "*framing*").
3. L'utilizzo del marchio camerale come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere invece espressamente autorizzato secondo la procedura descritta nell'art. 6, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche.
4. Nella riproduzione del marchio deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
5. In ogni caso la presenza del marchio non rende responsabile la Camera di commercio di Torino dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.
6. La Camera di commercio di Torino si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento ed a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

Art. 8 Responsabilità conseguenti all'utilizzo del marchio

Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del marchio sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevato l'ente camerale da ogni responsabilità.

Art. 9 Vigilanza sull'uso del marchio

1. La vigilanza sul corretto uso del marchio viene esercitata dal Segretario Generale, il quale si avvale della collaborazione del dirigente/funzionario responsabile della comunicazione e sente i funzionari competenti nelle materie oggetto di discussione.
2. Il Segretario Generale:
 - richiede in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del marchio
 - esegue controlli, direttamente tramite funzionari dell'ente o a mezzo terzi, per accertare la corretta utilizzazione del marchio
 - assegna all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione.

Art. 11 Creazione di altri marchi camerali

È consentita la creazione e l'utilizzo di altri marchi che contraddistinguono specifiche iniziative proprie della Camera di commercio, previa deliberazione della Giunta camerale, sentito il parere del dirigente della comunicazione.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione n. 337 del 19/12/2001.
2. Nelle singole discipline procedurali relative alle modalità di erogazione dei sostegni finanziari, previste dal "Regolamento concernente la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi d'altro genere", l'erogazione dovrà essere subordinata ad una adeguata visibilità esterna nel rispetto della normativa sull'uso del marchio o della denominazione della Camera di commercio di Torino, disciplinata dal presente regolamento.

Art. 13 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è affisso all'albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
2. Lo stesso sarà pubblicato sui siti Internet e Intranet della Camera di commercio di Torino.